



COMUNE DI GIOVINAZZO
(Provincia di Bari)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria

Convocazione 1°

Oggetto: cessione della partecipazione della società per azioni «Farmacia Comunale S.p.A. Giovinazzo».

L'anno duemilaundici, il giorno cinque del mese di Ottobre, alle ore 19,40 con proseguo, nella solita sala adunanze consiliari.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle leggi, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di prima convocazione.

Dall'appello risulta: Prof. Antonio NATALICCHIO – Sindaco – Assente

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
ANNESE	LUIGI	Sì	
DRAGO	MICHELE ARCANGELO	Sì	
VISCOSO	GAETANO	Sì	
RESTIVO	MARIA	Sì	
ALTIERI	GIUSEPPE	Sì	
DE GAETANO	RAFFAELE	Sì	
MASSARI	NICOLA	Sì	
DEPALMA	ANGELO	Sì	
CAMPOREALE	GIOVANNI	Sì	
LOPRAINO	MICHELE	Sì	
MAGARELLI	PANTALEO	Sì	
DOLCIAMORE	FRANCESCO	Sì	
TURTURRO	ANGELO		Sì
PISCITELLI	LEONARDO	Sì	
CORTESE	FILIPPO		Sì
BAVARO	VITANGELO		Sì
IANNONE	RUGGIERO	Sì	
LASORSA	ANGELO	Sì	
PALMIOTTO	MICHELE		Sì
DECANDIA	GIUSEPPE		Sì

Totale presenti n. 15

Totale assenti n. 6

Risultato legale il numero degli intervenuti il Prof. Angelo DEPALMA nella qualità di Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta con l'assistenza del Dott. Vito PALMIERI - Segretario Generale premettendo che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole;
 - il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere favorevole;
- ai sensi dell'art. 49 della legge 18 agosto 2000, n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

- che in data 30/5/2003, con atto rep. n. 7185 a rogito del notaio dr. Franco Longo De Bellis, veniva costituita la società per azioni «Farmacia Comunale S.p.A. Giovinazzo»;
- che il capitale sociale era fissato in Euro 662.000,00, rappresentato da n. 662 azioni nominative del valore nominale di Euro 1.000,00;
- che il capitale sociale veniva sottoscritto dal Comune di Giovinazzo per una quota di Euro 324.000,00 pari a n. 324 azioni (48,94%) e dalla Dott.ssa Serenella Francesca d'Ambrosio per una quota di Euro 338.000,00 pari a n. 338 azioni (51,06%);

VISTO l'art. 3, comma 27, della L. 24-12-2007 n. 244, il quale stabilisce che *«Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza»;*

VISTO l'art. 3, comma 28, della L. 24-12-2007 n. 244, il quale statuisce che *«L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti»;*

VISTO l'art. 3, comma 29, della L. 24-12-2007 n. 244, il quale sancisce che *«Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Per le società partecipate dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni»;*

VISTO l'art. 14, comma 32, del D.L. 31-5-2010 n. 78, così modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, dall'art. 1, comma 117, L. 13 dicembre 2010, n. 220, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dal medesimo art. 1, comma 117, L. 220/2010, come sostituito dall'art. 2, comma 43, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 e, successivamente, dall'art. 20, comma 13, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, il quale dispone che *«Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2012 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite:*

a) abbiano, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;

b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;

c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia

stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.

La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2011 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite»;

CONSTATATO che i dati relativi al conto economico della Farmacia Comunale desunti dai bilanci degli ultimi esercizi finanziari evidenziano i seguenti risultati:

	2006	2007	2008	2009	2010
Valore della produzione (A)	540.216	528.661	501.472	542.715	572.915
Costi della produzione (B)	539.494	650.778	549.410	607.488	599.836
Differenza (A-B)	722	-122.117	-47.938	-64.773	-26.921
Proventi e oneri finanziari (C)	-225	-236	123	-575	-1.019
Rettifiche di valore attività finanziarie (D)	-	-	-	-	-
Proventi e oneri straordinari (E)	572	1.331	-9.504	4.503	27.859
Risultato prima delle imposte (A+-B+-C+-D+-E)	1.069	-121.022	-57.319	-60.845	-81
Imposte sul reddito dell'esercizio	4.528	-31.663	4.176	2.097	- 869
Utile/Perdita di esercizio	-3.459	-89.359	-61.495	-62.942	788

CONSIDERATO

- che in attuazione della suddetta normativa l'ente è obbligato a cedere la propria partecipazione azionaria;
- che la conservazione della titolarità della farmacia in capo al Comune non rappresenta comunque più un'esigenza primaria per l'Amministrazione comunale, a causa dell'attenuarsi della funzione sociale un tempo svolta dalle farmacie comunali e dalla concomitante necessità, al fine di competere sul mercato con logiche concorrenziali, di adottare politiche commerciali aggressive che paiono poco compatibili con la funzione sociale di cui sopra;

RITENUTO addivenire, mediante procedura ad evidenza pubblica, alla cessione della partecipazione della società per azioni «Farmacia Comunale S.p.A. Giovinazzo», per una quota di Euro 324.000,00 pari a n. 324 azioni, ossia al 48,94% del capitale sociale, fatto salvo l'esercizio del diritto di prelazione spettante al socio privato previsto dall'art. 6 dello statuto societario;

RITENUTO altresì di dover stabilire gli indirizzi di massima che disciplineranno la cessione;

VISTA la legge 2 aprile 1968 n. 475;

VISTA la legge 8 novembre 1991 n. 362;

VISTO il verbale della 2^a Commissione consiliare "Bilancio - Programmazione Economica - Finanze - Patrimonio - Attività Economiche - Affari Generali" relativo alla seduta del 3 Ottobre 2011;

ACQUISITO il parere favorevole espresso, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile del presente atto, dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Registrati gli interventi dei consiglieri Iannone, Piscitelli, Camporeale, e Dott. Decandia – Dirigente.

Dato atto che prima della votazione si allontana dall'aula, alle ore 22,20, il cons. Lasorsa, per cui il numero dei presenti si riduce a 14.

Messa a votazione il provvedimento consegue il seguente esito: voti favorevoli 11 (maggioranza) 3 astenuti (Iannone, Magarelli, Piscitelli) resi per alzata di mano dai 14 consiglieri presenti di cui n.11 votanti.

DELIBERA

DISPORRE la cessione della partecipazione della società per azioni «Farmacia Comunale S.P.A. Giovinazzo», per una quota di Euro 324.000,00 pari a n. 324 azioni, ossia al 48,94% del capitale sociale.

STABILIRE i seguenti indirizzi generali per la cessione:

- 1) procedura ad evidenza pubblica da aggiudicarsi alla migliore offerta in aumento rispetto al prezzo a base d'asta;
- 2) aggiudicazione della gara condizionata all'esercizio del diritto di prelazione, spettante al socio privato previsto dall'art. 6 dello statuto societario.

INCARICARE i dirigenti del 2° e 3° settore di determinare congiuntamente il prezzo a base d'asta mediante idonea perizia di stima, tenendo presente che il prezzo non potrà comunque essere inferiore al valore nominale delle azioni di proprietà dell'Ente.

INCARICARE il dirigente del 3° settore di espletare la procedura di gara finalizzata alla cessione della suddetta partecipazione azionaria.

Tutti gli interventi effettuati e le discussioni avvenute sono integralmente riportati nella resocontazione fonica agli atti.

